

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
SEZIONE III**

Ricorso n. R.G. 11053/02
Udienza del 6 novembre 2002

MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in persona del suo Presidente legale rappresentante *pro tempore* Avv. Giuseppe Mussari, rappresentata e difesa nel corso del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Pietro Rescigno e dal Prof. Avv. Luisa Torchia ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio legale della "Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri s.t.p.", alla via Sannio n. 65, giusta procura speciale del 15 ottobre 2002 a rogito del Letteraio Riccardo Coppini di Siena ed avente rep. N. 36705

- ricorrente -

CONTRO

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, alla via dei Portoghesi n. 12,

- resistente -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

della lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, datata 23 ottobre 2002, avente ad oggetto "Documento programmatico previsionale", della quale si è avuta conoscenza in data 24 ottobre 2002 (all.1).

FATTO

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, fondazione di diritto privato ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. d.lgs. n.153/99, ha impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo TAR, con ricorso n. R.G. 11053/02, il d.m. n. 217/2002, eccependone l'illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 448/2002 e l'illegittimità per vizi propri, e ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione. L'udienza in camera di consiglio per la discussione del ricorso è stata fissata per il 6 novembre 2002.

In data 24 ottobre 2002 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto via fax dall'ACRI copia di una lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, datata 23 ottobre 2002, avente ad oggetto "Documento programmatico previsionale" (all.1) e contenente, secondo quanto si legge nella stessa lettera, "*indicazioni ai fini della redazione del documento programmatico previsionale relativo all'esercizio 2003 e dei relativi effetti*".

La lettera troverebbe la propria ragione d'essere, a quanto è dato desumere dalla lunga premessa che la apre, dalla volontà di imporre, sin dalla redazione del documento programmatico previsionale per il 2003, il rispetto dell'art. 11 della legge n. 448/2001 e del d.m. n. 217/2002 (punto 14 della premessa della lettera). Nella lettera si configurano diversi obblighi e divieti nei confronti della Fondazione per quanto riguarda la redazione del documento programmatico previsionale 2003 e si stabilisce un termine assai breve - il 15 novembre 2002 - per la redazione del documento secondo i nuovi criteri. La lettera è quindi configurata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come un atto attuativo del d.m. n.217/2002 e trattandosi di atto adottato in pendenza del ricorso tra le stesse parti e connesso all'oggetto del ricorso stesso, viene qui impugnata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena mediante proposizione di motivi aggiunti per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Illegittimità derivata dall'illegittimità dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la violazione degli articoli 2, 18 e 41 della Costituzione e dalla conseguente illegittimità dell'intero d.m. n. 217/2002. Illegittimità derivata dalla illegittimità per eccesso di potere, violazione di legge e incompetenza del d.m. n. 217/2002

Il d.m. n. 217/2002 è stato gravato nel ricorso introduttivo di censure derivanti dalla prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 448/2001, nonché di censure derivanti dai vizi propri del regolamento stesso, rilevati in relazione alle disposizioni in materia di attività istituzionale della fondazione, di organi di indirizzo, di requisiti di professionalità e onorabilità, di incompatibilità, di patrimonio, di partecipazioni bancarie di controllo, di s.g.r. e, in particolare, in relazione alle disposizioni transitorie, di cui all'art. 9 del d.m. n. 217/2002, in materia di ordinaria amministrazione e di decadenza degli organi oggi in carica.

Tutte queste censure devono intendersi qui riportate e ripetute con riferimento alla lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 ottobre 2002, in quanto tale lettera dà attuazione specifica alle disposizioni del d.m. già gravate in sede di ricorso principale, le quali comportano l'illegittimità derivata della lettera stessa, che per ciò solo merita di essere sospesa e annullata.

2. Illegittimità per violazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 28, comma 5 del d.lgs. n. 153/1999. Illegittimità per carenza di potere

L'atto qui impugnato si presenta con i caratteri formali di una "lettera", a firma del Direttore generale posto a capo del Dipartimento del Tesoro e non contiene alcuna autoqualificazione formale, al contrario di quanto è avvenuto con precedenti atti del ministero, come ad esempio la comunicazione del 28 marzo 2002 sempre a firma dello stesso Direttore generale, autoqualificata come "circolare", anch'essa impugnata dinanzi a codesto Ecc.mo Tar, per la quale l'udienza pubblica è fissata l'11 dicembre 2002. Anche a prescindere dalle numerose questioni di legittimità che possono porsi intorno alla stessa possibilità di adottare circolari sulla materia in questione, di indirizzare circolari amministrative a soggetti privati e di attribuire loro efficacia vincolante, non si rinviene, nella lettera del 23 ottobre 2002, la autoqualificazione di circolare, che, come si è detto, si trovava, invece, nell'atto del 20 marzo 2003.

La lettera del 23 ottobre 2002 si configura, quindi, come una sorta di "comunicazione" alle fondazioni, priva dei caratteri formali propri delle fonti tipiche riconosciute nel nostro ordinamento ed assume natura di atto amministrativo innominato e, quindi, per ciò solo sospetto di illegittimità, ove da esso vogliano farsi discendere effetti direttamente precettivi e prescrittivi sull'attività delle fondazioni.

Si tratta, inoltre, poiché la lettera in questione è indirizzata a tutte le fondazioni, non di un provvedimento puntuale, ma di un atto amministrativo innominato a carattere generale. Ma un atto amministrativo generale è legittimo, a condizione che vi sia una norma che lo prevede e lo disciplina e che nella sua formazione siano rispettati i principi generali in materia di atti amministrativi generali, mentre né l'una, né l'altra condizione si sono verificate nel caso in esame.

Non è dato infatti rinvenire nell'ordinamento alcuna norma che attribuisca al Ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di fornire indicazioni – che l'amministrazione vorrebbe vincolanti per la fondazione – in ordine alla redazione del documento programmatico previsionale e, tantomeno, un potere che si possa esercitare con un atto atipico e innominato come la lettera qui impugnata.

E' opportuno ricordare, in proposito, che l'obbligo per le fondazioni di adottare il documento programmatico previsionale ogni anno, entro il mese di ottobre, discende dall' *"Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto*

legislativo 17 maggio 1999, n. 153”, emanato dal Ministro del Tesoro il 5 agosto 1999. Tale obbligo è stabilito, si legge nello stesso Atto di indirizzo, “nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 28, comma 5 del d.lgs n. 153”. L’art. 28, comma 5 del d.lgs. n. 153/1999 prevede: “L’Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto”.

Si pongono qui due questioni preliminari, in relazione alla stessa sussistenza del potere in capo all’autorità di vigilanza di adottare indirizzi nei confronti della fondazione. La prima è relativa alla già ricordata questione di legittimità costituzionale rimessa da codesto Ecc. mo TAR, con ordinanza n. 1196/2001, dinanzi alla Corte Costituzionale proprio in ordine all’articolo 10, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 153/1999 e alla violazione della legge di delega, nonché degli articoli 2, 18, 41 e 76 della Costituzione, relativa proprio alla previsione di poteri di indirizzo in capo all’Autorità di vigilanza: qualsiasi atto adottato sulla base della norma oggetto della questione di legittimità costituzionale sarebbe inevitabilmente oggetto degli stessi dubbi di incostituzionalità.

La seconda questione è relativa alla natura e all’estensione del potere di dettare disposizioni transitorie in materia di bilanci, previsto dall’articolo 28, comma 5 del d.lgs. n. 153/1999. Tale potere, già esercitato dall’Autorità di vigilanza con l’Atto di indirizzo del 5 agosto 1999, era riferito appunto all’emanazione di disposizioni transitorie e finalizzato ad assicurare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, di modo che sembra assai dubbia la possibilità di reiterare l’esercizio di tale potere, dopo che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento sia stato compiuto, perché verrebbe a mancare proprio il fine che giustifica l’esercizio stesso del potere.

La stessa sussistenza del potere in capo all’Autorità di vigilanza va, quindi, revocata in dubbio, sia quanto alla norma abilitativa generale (l’articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 153/1999), sia quanto alla norma abilitativa specifica (l’articolo 28, comma 5, del d.lgs. n. 153/1999).

Ma anche a voler prescindere da queste due rilevanti questioni preliminari, risulta evidente che il potere previsto dall’art. 28, comma 5, in base al quale è stato imposto l’obbligo di adozione di un documento programmatico previsionale, ove ancora sussistente, non può essere esercitato con qualsiasi tipo di atto e tantomeno con un atto innominato come la lettera del 23 ottobre 2002 qui impugnata. Poiché il potere è stato già esercitato mediante l’emanazione dell’Atto di indirizzo del 5 agosto 1999, che ha introdotto l’obbligo di redazione di un documento programmatico previsionale annuale, qualsiasi modifica o integrazione di quell’obbligo va introdotta e adottata con un Atto di indirizzo a carattere generale, a firma del Ministro, nel rispetto del procedimento previsto per l’adozione degli atti di indirizzo a carattere generale e, quindi, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative delle fondazioni, come del resto prevede lo stesso articolo 10, comma 3, lett) e del d.lgs. n. 153/1999.

La lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 ottobre 2002 risulta, invece, priva dei caratteri necessari e dunque inidonea a porre indicazioni, precetti e prescrizioni in ordine a qualsiasi profilo relativo al documento programmatico e previsionale ed è affetta, per questa ragione, da illegittimità per violazione di legge e carenza di potere.

3. Illegittimità per contraddittorietà ed irragionevolezza in relazione all’anticipazione dell’efficacia di norme regolamentari prima ancora della revisione dello Statuto. Violazione di legge in relazione alla previsione di poteri autorizzatori puntuali e di un potere di controllo dell’Autorità di vigilanza non previsti da alcuna norma

La lettera in esame contiene numerose indicazioni e prescrizioni relativamente alla redazione del documento programmatico previsionale, tutte strettamente legate

all'attuazione della disciplina contenuta nel d.m. n. 217/2002 e prevede ulteriori poteri autorizzatori dell'Autorità di vigilanza. La lettera stabilisce, inoltre, che il documento programmatico previsionale, redatto secondo le nuove indicazioni, deve essere approvato dall'organo di indirizzo della fondazione entro il 15 novembre ed è da presumere, anche se la lettera nulla dice in proposito, che rimanga fermo il termine di 15 giorni dall'approvazione per la trasmissione all'Autorità di vigilanza. L'insieme di queste disposizioni presenta numerosi vizi di illegittimità, ulteriori rispetto a quelli già prospettati sopra.

Le indicazioni e prescrizioni sono rivolte, nelle intenzioni dichiarate dell'amministrazione, a disciplinare la fase transitoria che intercorrerebbe fra l'entrata in vigore del regolamento n. 217/2002 e la piena entrata a regime delle sue disposizioni, in particolare per quanto riguarda la disciplina dei settori ammessi e la obbligata decadenza e ricostituzione degli organi di indirizzo e di amministrazione delle fondazioni. Ciò che in realtà l'autorità di vigilanza tenta così di realizzare, è la surrettizia e illegittima anticipazione dell'efficacia delle disposizioni regolamentari in materia di scelta dei settori ammessi e dei settori rilevanti e di destinazione delle risorse. Tali disposizioni acquistano, infatti, piena efficacia solo in seguito all'adozione e all'approvazione del nuovo Statuto, per il quale è previsto un termine di 90 giorni dalla entrata in vigore del regolamento (e quindi un termine di molto successivo al termine del 15 novembre indicato nella lettera qui impugnata).

Solo con l'approvazione del nuovo Statuto può rendersi concretamente efficace per la singola fondazione la nuova determinazione dei settori ammessi e l'obbligo per la fondazione di scegliere tra questi un numero non superiore a tre di settori rilevanti. La lettera del ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2002 vorrebbe imporre, invece, alla fondazione di scegliere subito - prima ancora che trascorran i 90 giorni previsti per la modifica dello Statuto - i settori rilevanti, mediante un atto a ciò inidoneo come il documento programmatico previsionale. Quest'ultimo deve essere, infatti, redatto ed adottato in conformità allo statuto e non può certo operare indipendentemente dallo statuto stesso.

Sino a che non saranno operative le modifiche statutarie previste dalla nuova disciplina legislativa e regolamentare, ammesso che tale disciplina non cada sotto le censure di legittimità già avanzate nel ricorso principale, non può certo imporsi alla fondazione di dare attuazione anticipata alle disposizioni in materia di settori ammessi, settori rilevanti e destinazione delle risorse mediante il documento programmatico previsionale, in contrasto con lo statuto oggi vigente. E del fatto che il documento programmatico previsionale non possa contrastare con lo statuto è consapevole la stessa Autorità di vigilanza, che nella lettera prevede infatti che i nuovi organi, ricostituiti a seguito della futura revisione dello statuto, non siano vincolati dallo stesso documento e possano modificarlo. Ma allora le indicazioni contenute nella lettera del 23 ottobre costituiscono appunto una illegittima anticipazione dell'efficacia di disposizioni che dipendono, invece, dal compimento del processo di revisione dello statuto per divenire concretamente vincolanti per l'operatività della fondazione.

Il tentativo di anticipare l'efficacia delle disposizioni regolamentari che possono, invece, diventare pienamente efficaci solo dopo la revisione dello Statuto, è tanto più illegittimo in quanto esso avviene in pendenza di numerosi ricorsi contro il d.m. n.217/2002, per la cui discussione è già stata fissata un'udienza il 6 novembre 2002, di modo che l' "anticipazione" imposta con l'atto qui impugnato potrebbe limitare gli effetti di una eventuale pronuncia sfavorevole all'amministrazione, almeno con riguardo al 2003, per il quale si tenta di forzare la mano alla fondazione, obbligandola a scelte assai rilevanti sulla base di norma non ancora pienamente efficaci e *sub iudice* .

Il carattere del tutto transitorio delle indicazioni e delle prescrizioni è fortemente accentuato, come si è già detto, dal fatto che il documento programmatico previsionale, eventualmente adottato dagli attuali organi di indirizzo in ottemperanza alle indicazioni contenute nella lettera, non vincolerà i futuri organi di indirizzo, neanche con riferimento all'anno 2003: al punto che non si comprende l'utilità di predisporre un documento la cui operatività potrebbe essere temporalmente assai ridotta e si evidenzia, per questo profilo, la non necessità, la contraddittorietà e l'irragionevolezza dell'atto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tali profili sono tanto più rilevanti, in quanto contro il regolamento n. 217/2002 sono stati proposti numerosi ricorsi innanzi al TAR Lazio da quasi tutte le fondazioni, con richiesta di annullamento, previa sospensiva, del regolamento, per vizi propri e per invalidità derivata, con prospettazione di nuove questioni di legittimità costituzionale relativamente alle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448/2001. Nel caso in cui venissero accolti i ricorsi e, conseguentemente, venisse sospeso o annullato il regolamento, verrebbero travolti tutti gli atti attuativi dello stesso regolamento e fra essi sicuramente la lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 ottobre 2002. E' bene ricordare, per completezza, che nell'ipotesi di annullamento del regolamento, anche gli organi in carica non decadrebbero, ma resterebbero in carica per l'ordinaria durata del mandato.

Si potrebbe dunque creare la paradossale situazione per cui tale organi, ove accogliessero le indicazioni contenute nella lettera in esame, si troverebbero ad adottare, entro il 15 novembre 2002, un documento programmatico previsionale redatto secondo disposizioni che il giudice potrebbe in ipotesi, subito prima o subito dopo la stessa data, ritenere illegittime, creandosi così una situazione di incertezza e di confusione sugli impegni effettivamente assunti dalla fondazione e sulla loro durata temporale.

La disciplina dettata con la lettera in esame contiene, inoltre, una serie di minuti e puntuali limiti e vincoli alle scelte della fondazione, dei quali non si trova traccia nell'Atto di indirizzo del 1999, che ha introdotto l'obbligo di redazione del documento programmatico previsionale. L'Atto di indirizzo si limita, infatti, a prevedere l'obbligo e a stabilire la cadenza annuale e la data per l'approvazione del documento, senza entrare nel merito dei suoi specifici contenuti e prevede che la fondazione debba inviare il documento all'Autorità di vigilanza, entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'organo di indirizzo, a meri fini conoscitivi, come è dimostrato anche dalla corrispondenza intercorsa fra la fondazione e l'Autorità di vigilanza relativamente ai documenti degli anni precedenti (all.2), rispetto ai quali l'Autorità non ha mai svolto controlli e neanche espresso osservazioni o richiesto chiarimenti.

Ben più intrusiva, condizionante e coercitiva rispetto all'autonomia della fondazione è, invece, la lettera del 23 ottobre 2002, che si spinge sino alla determinazione di ogni aspetto della destinazione delle risorse, tanto che ben poco spazio residua alla libera scelta della fondazione. Tale scelta è poi del tutto inesistente in relazione ai nuovi interventi di importo superiore ai limiti determinati nella stessa lettera al punto 2.2, in quanto tali interventi, anche se indicati nel documento programmatico previsionale, devono essere espressamente autorizzati dall'Autorità di vigilanza, con apposito provvedimento, per l'adozione del quale non si prevedono né criteri, né limiti temporali.

L'autonoma scelta della fondazione risulta così fortemente compressa, da un potere autorizzatorio privo di chiara ed inequivoca base legislativa e definito in termini così generici e indeterminati da configurare una violazione delle regole e dei principi generali in materia di azione amministrativa, con la conseguenza di attribuire una

discrezionalità illimitata – e per ciò solo affetta da illegittimità – all’Autorità di vigilanza.

Nell'atto qui impugnato si legge, inoltre, che *"questa autorità di vigilanza verifica la conformità dei documenti programmatici previsionali alle indicazioni date e in generale alla normativa vigente"*. Ma di questo potere di verifica e di controllo non vi è traccia nelle norme e neanche nell'Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro del 5 agosto 1999. Si tratta, quindi, di un potere di verifica introdotto *ex novo*, del tutto illegittimamente, dalla lettera del ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2002, in violazione del principio di legalità e dell'articolo 97 della Costituzione, per i quali tutti i poteri dell'amministrazione devono essere espressamente previsti da norme, non essendo possibile, come ha anche di recente ribadito la giurisprudenza amministrativa, riconoscere l'esistenza di poteri amministrativi "impliciti" (Tar Milano, sez. II, sentenza n.1331/2002). Né può comunque l'Autorità di vigilanza, nell'esercizio dei poteri di verifica e di controllo attribuiti dalla legge - tra i quali in ogni caso non rientra quello previsto dalla lettera qui impugnata - assumere quale parametro di giudizio e di riferimento un atto diverso ed ulteriore rispetto alla normativa primaria che disciplina l'attività della fondazione quale soggetto di diritto privato, come ha anche di recente ribadito, proprio con riferimento ad un Atto di indirizzo in materia di fondazioni di origine bancaria, codesto Ecc.mo TAR (TAR Lazio, Sez. III, sentenza 1 giugno 2000, n.4537).

L'irragionevolezza dei limiti e dei vincoli che l'Autorità vorrebbe porre all'attività della Fondazione si palesa, poi, per un diverso profilo, in ordine alla scelta di inviare le indicazioni sul documento programmatico previsionale ad una sola settimana dalla scadenza del termine previsto per la sua approvazione – quando la fondazione aveva già predisposto il documento secondo le regole ordinarie – e alla brevità del termine concesso per la redazione del documento secondo le nuove indicazioni (solo due settimane).

L'intempestività dell'atto e il termine brevissimo che esso pone per l'adempimento incidono significativamente e irragionevolmente sull'operatività della fondazione, configurando una lesione grave della sua autonomia quale soggetto di diritto privato e costringendola a rivedere scelte già fatte e che richiedono tempo e ponderazione, per sostituirle in tutta fretta con scelte rese obbligate da un atto illegittimo, contraddittorio e irragionevole.

Sulla richiesta misura cautelare

Per quanto concerne la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, si rinvia alle argomentazioni contenute nei motivi sopra riportati.

Tali argomentazioni, peraltro, sono anche idonee a dimostrare l'esistenza del requisito del *periculum in mora*. Ed infatti, come si è già rilevato, la mancata sospensione degli effetti della lettera impugnata, condurrebbe alla necessità per la Fondazione ricorrente di doversi adeguare, in un termine irragionevolmente breve, alle indicazioni ed agli obblighi imposti dalla lettera medesima, con la conseguenza di dover adottare un documento programmatico previsionale, secondo delle regole, quelle di cui al d.m. n. 217/2002, che, se ritenute illegittime da parte di codesto Ecc.mo TAR, potrebbero venir meno, generando una situazione di incertezza sull'andamento dell'attività della Fondazione, che di per sé rappresenta fonte di pregiudizio grave ed irreparabile per il soggetto ricorrente.

Tutto quanto ciò premesso in fatto e ritenuto in diritto, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in persona del suo Presidente legale rappresentante *pro tempore*, come in epigrafe rappresentata e difesa, nonché elettivamente domiciliata formula le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere il ricorso di cui in epigrafe e per l'effetto annullare, previa sospensione della sua efficacia, la lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, datata 23 ottobre 2002, avente ad oggetto "Documento programmatico previsionale".

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si dichiara che il presente ricorso non comporta un aumento del valore del giudizio già instaurato. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Roma, 29 ottobre 2002

Prof. Avv. Pietro Rescigno

Prof. Avv. Luisa Torchia

Istanza per l'abbreviazione dei termini

I sottoscritti Prof. Avv. Pietro Rescigno e Prof. Avv. Luisa Torchia nella loro qualità di difensori della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in persona del Presidente Avv. Giuseppe Mussari, suo legale rappresentante *pro tempore*,

PREMESSO

- che con ricorso avente n. R.G. 11053/02, ritualmente notificato in data 21 ottobre 2002, hanno impugnato il decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2002, n. 230, recante “*Regolamento ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie*”, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, se lesivi, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, dei suoi effetti;
 - che l’udienza in camera di consiglio per la discussione della sospensiva del regolamento impugnato con il suddetto ricorso risulta fissata per il 6 novembre p.v.;
 - che il ricorso di cui sopra e i presenti motivi aggiunti risultano essere connessi tra loro e, pertanto, anche per ragioni di opportunità e di economia processuale, è possibile discuterli nella medesima udienza camerale in merito alla misura cautelare richiesta;
 - che sussistono particolarissimi caratteri di urgenza per le conseguenze che la controversia *de qua* riveste ai fini dell’assetto istituzionale, dell’organizzazione e del funzionamento della Fondazione ricorrente, che ad oggi si trova in condizione di incertezza e paralisi,
- con il presente atto presentano

ISTANZA

per l’abbreviazione dei termini necessari per la fissazione dell’udienza camerale di discussione dei motivi aggiunti proposti nel giudizio n. R.G. 11053/02, instaurato contro il Ministero dell’economia e delle finanze, aventi per oggetto l’annullamento, previa sospensiva, la lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datata 23 ottobre 2002, avente ad oggetto "Documento programmatico previsionale". Al contempo chiedono che la suddetta udienza sia fissata per il giorno 6 novembre 2002.

Roma, 29 ottobre 2002

Prof. Avv. Pietro Rescigno

Prof. Avv. Luisa Torchia

Relata di notifica:

Io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Roma, ad istanza di chi come in atti, ho notificato il presente ricorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma, presso l'Avvocatura generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di: